

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

17° anno n. L 218

9 agosto 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2087/74 del Consiglio, del 2 agosto 1974, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1974 dal regolamento (CEE) n. 3593/73, per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2088/74 del Consiglio, del 2 agosto 1974, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo, per il 1974, di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 2089/74 del Consiglio, del 2 agosto 1974, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo, per il 1974, di ferro-silicio-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2090/74 del Consiglio, del 2 agosto 1974, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo, per il 1974, di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 2091/74 del Consiglio, del 2 agosto 1974, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario, per il 1974, di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 2092/74 del Consiglio, del 2 agosto 1974, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto, per il 1974, dal regolamento (CEE) n. 3591/73, per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune 14
- Regolamento (CEE) n. 2093/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 2094/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	18
Regolamento (CEE) n. 2095/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	20
Regolamento (CEE) n. 2096/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	22
Regolamento (CEE) n. 2097/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	24
Regolamento (CEE) n. 2098/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	26
Regolamento (CEE) n. 2099/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso	28
Regolamento (CEE) n. 2100/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate	30
Regolamento (CEE) n. 2101/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che fissa il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri	33
Regolamento (CEE) n. 2102/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 15 agosto 1974	35
Regolamento (CEE) n. 2103/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali	37
Regolamento (CEE) n. 2104/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, relativo ai tassi di conversione da applicare per la lira italiana nel settore delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69	44

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 2105/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Perù a titolo di aiuto	49
★ Regolamento (CEE) n. 2106/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 834/74 che stabilisce le misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974/1975	53
★ Regolamento (CEE) n. 2107/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi	54
Regolamento (CEE) n. 2108/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	58
Regolamento (CEE) n. 2109/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	62
<hr/>	
Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	66
Procedure aperte	68
Procedure ristrette	72
<hr/>	
Rettifiche	
★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 1466/74 della Commissione, del 30 maggio 1974, relativo alle comunicazioni degli Stati membri concernenti il valore in dogana dei vini importati dai paesi terzi (GU n. L 156 del 13. 6. 1974)	80
★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 1608/74 della Commissione, del 26 giugno 1974, recante disposizioni particolari in materia di importi compensativi monetari (GU n. L 170 del 27. 6. 1974)	80

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2087/74 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1974

che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1974 dal regolamento (CEE) n. 3593/73, per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3593/73⁽¹⁾, il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per taluni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo, il cui volume è stato fissato in un primo tempo al livello di 500 000 metri cubi;

considerando che i dati economici relativi al consumo e alla produzione di tali prodotti non permettono ancora di stabilire in maniera esauriente il bilancio comunitario del fabbisogno d'importazione in provenienza da paesi terzi; che sembra comunque che taluni Stati membri abbiano un fabbisogno supplementare che non può essere coperto dalla produzione comunitaria; che conviene perciò procedere ad un aumento del contingente tariffario di cui trattasi nella misura di un volume adeguato, che potrebbe essere di 100 000 metri cubi;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti a causa dell'incertezza del fabbisogno supplementare di ogni Stato membro, occorre costituire una riserva comunitaria di volume pari a quello dell'aumento previsto;

considerando che le aliquote iniziali attribuite agli Stati membri nella ripartizione del contingente iniziale possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote

supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una determinata data del periodo contingente in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3593/73, per taluni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune, è portato da 500 000 a 600 000 metri cubi.

2. Quest'aumento di 100 000 metri cubi costituisce la riserva.

Articolo 2

1. Se l'aliquota di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3593/73 — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 4 del presente regolamento — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 45.

al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza. Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ogni Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischiano di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 3

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 2 sono valide sino al 31 dicembre 1974.

Articolo 4

Se il 15 ottobre 1974 uno Stato membro non ha esaurito l'aliquota attribuitagli a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3593/73, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 novembre 1974, la parte non utilizzata dell'aliquota stessa che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se c'è motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 novembre 1974, il totale delle importazioni

dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 ottobre 1974 incluso e imputate al contingente tariffario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 5

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3593/73 e all'articolo 2 del presente regolamento, e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 10 novembre 1974, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 4.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 2 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente.

2. La gestione delle aliquote complementari si effettua in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3593/73.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. DESTREMAU

REGOLAMENTO (CEE) N. 2088/74 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1974

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo, per il 1974, di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3587/73 (1), il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il 1974, un contingente tariffario comunitario convenzionale di 20 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale, per il ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune;

considerando che, tenendo conto delle possibilità attuali della produzione nella Comunità e dell'importante aumento del fabbisogno di ferro-silicio per la fabbricazione degli acciai, detto volume contingente non soddisferà interamente il fabbisogno delle importazioni di ferro-silicio della Comunità in provenienza da paesi terzi; che sembra quindi opportuno procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario autonomo il cui volume dovrebbe essere limitato a 26 500 tonnellate; che, tenendo conto della necessità di non mettere in causa le prospettive di sviluppo del settore della produzione nella Comunità, il dazio contingente applicabile dovrebbe essere fissato al 7 %;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni degli Stati membri, calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, sulla base dei dati disponibili in quel periodo e tenendo conto della prevedibile evolu-

zione del mercato del ferro-silicio durante il 1974, la percentuale di partecipazione applicata nel quadro del contingente tariffario di 20 000 tonnellate aperto dal regolamento (CEE) n. 3587/73 era determinata come segue:

Benelux :	64,75,
Danimarca :	0,75,
Germania :	15,00,
Francia :	0,25,
Irlanda :	1,25,
Italia :	4,25,
Regno Unito :	13,75;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a garantire la copertura dei fabbisogni d'importazione supplementari che si manifestano nella Comunità, si può ammettere che la ripartizione del volume contingente supplementare si effettui in funzione dei fabbisogni reali formulati da ciascuno degli Stati membri; che la Danimarca, il Regno Unito, l'Irlanda e i tre Stati membri che formano l'Unione economica Benelux hanno dichiarato dei fabbisogni supplementari, rispettivamente dell'ordine di 1 050, 52 250, 100 e 31 050 tonnellate; che i fabbisogni della Germania e dell'Italia possono essere stimati rispettivamente a 10 000 e a 2 000 tonnellate; che, per quanto concerne la Francia, il grado di esaurimento attuale della sua aliquota nella ripartizione del contingente iniziale e i dati economici e statistici disponibili più recenti non consentono attualmente di giustificare la sua partecipazione al volume contingente supplementare previsto;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1974, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 26 500 tonnellate di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune.

(1) GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 29.

2. Nei limiti del contingente, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello del 7 %.

3. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddiviso tra taluni Stati membri nel modo seguente :

Benelux :	8 000 tonnellate,
Danimarca :	222 tonnellate,
Germania :	5 500 tonnellate,
Irlanda :	22 tonnellate,
Italia :	1 756 tonnellate,
Regno Unito :	11 000 tonnellate.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul suo territorio, il libero accesso all'aliquota ad esso assegnata.

2. Ogni Stato membro procede all'imputazione, alla sua aliquota, delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 4

Ogni Stato membro informa periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alla sua aliquota.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. DESTREMAU

REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/74 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1974

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo, per il 1974, di ferro-silicio-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3588/73⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il 1974, un contingente tariffario comunitario convenzionale di 50 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale di ferro-silicio-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune;

considerando che, tenendo conto delle possibilità attuali della produzione nella Comunità, detto volume contingente di 50 000 tonnellate non coprirà interamente il fabbisogno delle importazioni di ferro-silicio-manganese della Comunità in provenienza da paesi terzi; che è quindi opportuno procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario autonomo il cui volume dovrebbe essere limitato a 32 000 tonnellate; che, tenendo conto della necessità di non mettere in causa le prospettive di sviluppo del settore della produzione della Comunità, il dazio doganale contingente applicabile dovrebbe essere fissato al 4 %;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, sulla base dei dati statistici disponibili in quel momento e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del ferro-silicio-manganese

durante il 1974, la percentuale di partecipazione applicata nel quadro del contingente tariffario di 50 000 tonnellate aperto dal regolamento (CEE) n. 3588/73 era stata determinata come segue:

Benelux :	8,33,
Danimarca :	0,62,
Germania :	82,20,
Francia :	0,10,
Irlanda :	1,04,
Italia :	3,54,
Regno Unito :	4,17;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a garantire la copertura dei fabbisogni d'importazione supplementari che si manifestano nella Comunità, si può ammettere che la ripartizione del volume contingente supplementare si effettui in funzione degli effettivi fabbisogni formulati da ciascuno Stato membro; che il Regno Unito, l'Irlanda, la Germania, i tre Stati membri che formano l'Unione economica Benelux e l'Italia hanno constatato dei fabbisogni supplementari rispettivamente dell'ordine di 3 400, 200, 35 000, 15 400 e 2 500 tonnellate; che per quanto riguarda gli altri Stati membri il grado di esaurimento attuale della loro aliquota nella ripartizione del contingente iniziale e i dati economici e statistici disponibili più recenti non consentono di giustificare attualmente la loro partecipazione al volume contingente supplementare previsto; che, d'altra parte, se in questi Stati membri si manifestassero ulteriormente fabbisogni supplementari essi avrebbero sempre la facoltà di ricorrere alla procedura instaurata all'articolo 3 del presente regolamento; che questo sistema di ripartizione consente parimenti di garantire l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima tra gli Stati membri sopra citati e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro nuova aliquota come pure gli eventuali fabbisogni supplementari che si potrebbero manifestare negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 30 000 tonnellate;

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 31.

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1974, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 32 000 tonnellate di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune.
2. Nei limiti del contingente in questione, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello del 4 %.
3. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di 30 000 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra alcuni Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1974, ammontano per ciascuno di questi Stati membri a:

Benelux :	8 000 tonnellate,
Germania :	18 000 tonnellate,
Irlanda :	100 tonnellate,
Italia :	2 000 tonnellate,
Regno Unito :	1 900 tonnellate.

2. La seconda parte di 2 000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

Se in Danimarca o in Francia si manifestano dei fabbisogni di ferro-silico-manganese, questi Stati membri prelevano una opportuna aliquota sulla riserva, sempreché l'entità di quest'ultima lo permetta.

Articolo 4

1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2 — quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 6 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, tali Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1974.

Articolo 6

Se, per il 15 ottobre 1974, uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2 non ha esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 novembre 1974, la parte non utilizzata di detta aliquota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se si ha motivo di ritenere che essa rischia di non essere utilizzata.

Questi Stati membri comunicano alla Commissione entro il 10 novembre 1974 il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 15 ottobre 1974 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 novembre 1974, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 3 o 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1974.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione, alle loro aliquote, delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. DESTREMAU

REGOLAMENTO (CEE) N. 2090/74 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1974

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo, per il 1974, di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3589/73⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il 1974, un contingente tariffario comunitario convenzionale di 3 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune;

considerando che, tenendo conto delle possibilità attuali della produzione nella Comunità, detto volume contingente non coprirà interamente i fabbisogni delle importazioni comunitarie del prodotto in questione in provenienza da paesi terzi; che sembra quindi opportuno procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario autonomo il cui volume, tenendo conto della necessità di non mettere in causa le prospettive di sviluppo del settore della produzione nella Comunità, dovrebbe essere limitato a 25 000 tonnellate; che per queste stesse ragioni il dazio contingente applicabile dovrebbe essere fissato al livello del 5,5 %;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato di detto prodotto, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di tempo rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, sulla base dei dati statistici disponibili in quel momento e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del prodotto in questione durante il 1974, la percentuale di partecipazione applicata nel quadro del contingente tariffario di 3 000 tonnellate aperto dal regolamento (CEE) n. 3589/73, era determinata come segue:

Benelux :	5,66,
Danimarca :	0,34,
Germania :	6,17,
Francia :	0,34,
Irlanda :	0,01,
Italia :	84,14,
Regno Unito :	3,34 ;

considerando che, poiché si tratta di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a garantire la copertura dei fabbisogni d'importazione supplementari che si manifestano nella Comunità, si può ammettere che la ripartizione del volume contingente supplementare si effettui in funzione dei reali fabbisogni dichiarati da ciascuno degli Stati membri; che la Danimarca, la Francia, il Regno Unito, la Germania, i tre Stati membri che formano l'Unione economica Benelux e l'Italia hanno manifestato dei fabbisogni supplementari rispettivamente dell'ordine di 90, 7 000, 6 900, 4 000, 1 685 e 2 000 tonnellate; che per quanto riguarda l'Irlanda, il grado di esaurimento attuale della sua aliquota nella ripartizione del contingente iniziale, nonché i dati statistici ed economici disponibili più recenti non inducono attualmente a giustificare la sua partecipazione nel volume contingente supplementare previsto; che, d'altra parte, se in questo Stato membro si manifestassero ulteriormente dei fabbisogni supplementari, esso avrebbe sempre la facoltà di ricorrere alla procedura istaurata all'articolo 3 del presente regolamento; che questo sistema di ripartizione consente parimenti di garantire l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte tra gli Stati membri interessati e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di questi Stati membri che avessero esaurito la loro nuova aliquota, nonché gli eventuali fabbisogni complementari che si manifestassero in Irlanda; che, per garantire una certa sicu-

(¹) GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 34.

rezza agli importatori degli Stati membri è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a 22 500 tonnellate ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente esaurita e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente, in uno degli Stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1974, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 25 000 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

2. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello del 5,5 %.

3. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di 22 500 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra alcuni Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1974, ammontano per ciascuno di questi Stati membri a :

Benelux :	1 540 tonnellate,
Danimarca :	85 tonnellate,
Germania :	6 160 tonnellate,
Francia :	6 400 tonnellate,
Italia :	2 000 tonnellate,
Regno Unito :	6 315 tonnellate.

2. La seconda parte di 2 500 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

Se in Irlanda si manifestano dei fabbisogni del prodotto di cui all'articolo 1, questo Stato membro preleva un'opportuna aliquota sulla riserva, sempreché l'entità di quest'ultima lo permetta.

Articolo 4

1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2 — quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 6 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, questi Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1974.

Articolo 6

Se, per il 15 ottobre 1974, uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2 non ha esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 novembre 1974, la parte non utilizzata di detta aliquota che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se si ha motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Questi Stati membri comunicano alla Commissione entro il 10 novembre 1974 il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 15 ottobre 1974 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2, 3 e 4 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 novembre 1974, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne

precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 3 o 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto in questione presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. DESTREMAU

REGOLAMENTO (CEE) N. 2091/74 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1974

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario, per il 1974, di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune nella Comunità è insufficiente e che i produttori non possono soddisfare alla totalità dei fabbisogni delle industrie utilizzatrici della Comunità; che quindi è nell'interesse della Comunità sospendere totalmente, per detto metallo, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per il periodo fino al 31 dicembre 1974, entro un contingente tariffario limitato, che, tenendo conto della necessità di non mettere in causa le prospettive di sviluppo del settore della produzione nella Comunità, dovrebbe essere fissato a 30 000 tonnellate;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e dall'altra secondo le prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere che la ripartizione del volume contingente si effettui in funzione dei fabbisogni reali di importazioni in provenienza da paesi terzi dichiarati da ciascuno degli Stati membri; che, sulla base dei dati economici disponibili, tenendo

conto delle possibilità di approvvigionamento a dazio nullo in provenienza dalla Comunità o da alcuni paesi terzi, tali fabbisogni sarebbero i seguenti:

Benelux :	5 718 tonnellate,
Danimarca :	240 tonnellate,
Germania :	12 708 tonnellate,
Francia :	7 146 tonnellate,
Italia :	6 354 tonnellate,
Regno Unito :	27 794 tonnellate;

considerando che, per quanto riguarda l'Irlanda, i dati economici disponibili più recenti non giustificano per ora la sua partecipazione alla ripartizione del contingente tariffario; che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario, conviene tuttavia prevedere per tale Stato membro un'aliquota commercialmente utilizzabile che potrebbe ammontare a 20 tonnellate; che questo sistema di ripartizione consente parimenti di garantire l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di detto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario ad un livello relativamente alto, che, nella fattispecie potrebbe corrispondere a 27 000 tonnellate;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari è quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno degli Stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 1974, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 30 000 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, il 4% o più di carbonio della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.
2. Le importazioni del prodotto in parola che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili su detto contingente tariffario.
3. Nei limiti del contingente, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.
4. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di 27 000 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario è suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide sino al 31 dicembre 1974, ammontano per ciascuno degli Stati membri a:

Benelux:	2 380 tonnellate,
Danimarca:	100 tonnellate,
Germania:	8 000 tonnellate,
Francia:	3 000 tonnellate,
Irlanda:	20 tonnellate,
Italia:	2 500 tonnellate,
Regno Unito:	11 000 tonnellate.

2. La seconda parte di 3 000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90% o più, tale Stato

membro procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10% della sua aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5% della sua aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Se per il 15 novembre 1974 uno Stato membro non ha esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 dicembre 1974, la parte non utilizzata di detta aliquota che ecceda il 20% del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se si ha motivo di ritenere che essa rischia di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 dicembre 1974, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 novembre 1974 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 dicembre 1974, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne

precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione alle loro aliquote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. DESTREMAU

REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/74 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1974

che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto, per il 1974, dal regolamento (CEE) n. 3591/73, per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3591/73 (1), il Consiglio ha aperto, per il 1974, e ripartito tra gli Stati membri un contingente tariffario comunitario del volume totale di 10 250 tonnellate per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune;

considerando che i dati economici disponibili relativi al consumo e alla produzione di magnesio greggio non consentono ancora di stabilire, in maniera esauriente, il bilancio comunitario del fabbisogno di importazione in provenienza da paesi terzi; che sembra comunque che alcuni Stati membri abbiano una rilevante necessità di magnesio cui la produzione comunitaria non può far fronte; che è pertanto opportuno aumentare il contingente in questione, nella misura di un volume adeguato che potrebbe aggirarsi sulle 6 750 tonnellate; che la fissazione del volume supplementare a questo livello non esclude un nuovo adeguamento durante il periodo di contingentamento; che tenuto conto, inoltre, delle attuali necessità del Regno Unito per quanto riguarda il magnesio greggio, non in lega con un tenore in magnesio puro pari o superiore al 99,95 %, non prodotto dalla Comunità e tenuto conto delle disponibilità esistenti nella Comunità e delle possibilità di aumento della produzione delle industrie comunitarie principalmente impiegate sul magnesio greggio non in lega, come pure delle possibilità di importazione in esenzione da dazio, a norma di taluni accordi conclusi dalla Comunità con taluni paesi dell'EFTA non candidati all'adesione, è lecito ritenere che le necessità d'importazione di magnesio greggio, a breve termine, potrebbero raggiungere, nel quadro dell'aumento previsto, un volume di 1 500 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso il 99,95 % o più di magnesio puro (magnesio extra puro), di 1 000 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità pari o superiore al 99,8 % e inferiore al 99,95 % di magnesio puro (magnesio greggio non in lega), e di 4 250 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega);

considerando che, per quanto attiene alla ripartizione dei volumi contingenziali tra gli Stati membri, occorre

applicare il criterio previsto nel regolamento (CEE) n. 3591/73 per il magnesio greggio in lega; che, per quanto riguarda il magnesio greggio non in lega, occorre attenersi proporzionalmente al fabbisogno supplementare di importazione; che, in mancanza di dati statistici relativi alle importazioni da paesi terzi, per il volume di magnesio greggio extra puro occorre prevedere una ripartizione in funzione in particolare delle necessità specifiche delle industrie di trasformazione di ciascuno degli Stati membri; che, sulla base degli elementi d'informazione di cui attualmente si dispone, sembra che l'industria britannica sia quasi l'unica industria che utilizzi tale qualità speciale di magnesio; che conviene di conseguenza, attribuire al Regno Unito una aliquota preponderante del volume contingenziale in questione, e agli altri Stati membri aliquote più modeste salvaguardando, con la costituzione di una adeguata riserva, il carattere comunitario di detto contingente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3591/73 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune, è portato da 10 250 a 17 000 tonnellate.

Questo aumento di 6 750 tonnellate è ripartito in ragione di:

- a) 1 500 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso il 99,95 % o più di magnesio puro (magnesio extra puro), destinato all'industria nucleare sotto controllo doganale o amministrativo equivalente;
- b) 1 000 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità pari o superiore al 99,8 % e inferiore al 99,95 % di magnesio puro (magnesio greggio non in lega);
- c) 4 250 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega).

Articolo 2

1. Una prima parte di ciascuna delle quantità di cui all'articolo 1, che ammonta a 1 200 tonnellate per il

(1) GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 39.

magnesio extra puro, 830 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e 3 111 tonnellate per il magnesio greggio in lega, è suddivisa come segue tra gli Stati membri :

- a) magnesio greggio extra puro :
- | | |
|---------------|--------------------|
| Benelux : | 3 tonnellate, |
| Danimarca : | 1 tonnellata, |
| Germania : | 1 tonnellata, |
| Francia : | 1 tonnellata, |
| Irlanda : | 1 tonnellata, |
| Italia : | 1 tonnellata, |
| Regno Unito : | 1 192 tonnellate ; |

- b) magnesio greggio non in lega :
- | | |
|---------------|-------------------|
| Benelux : | 152,7 tonnellate, |
| Germania : | 478,5 tonnellate, |
| Francia : | 98,6 tonnellate, |
| Italia : | 6,2 tonnellate, |
| Regno Unito : | 94,0 tonnellate ; |

- c) magnesio greggio in lega :
- | | |
|---------------|-------------------|
| Benelux : | 150 tonnellate, |
| Danimarca : | 1 tonnellata, |
| Germania : | 2 904 tonnellate, |
| Francia : | 1 tonnellata, |
| Irlanda : | 1 tonnellata, |
| Italia : | 39 tonnellate, |
| Regno Unito : | 15 tonnellate. |

2. La seconda parte, corrispondente rispettivamente a 300 tonnellate, 170 tonnellate e 1 139 tonnellate, costituisce la riserva.

Le quantità della riserva inerenti alle due ultime qualità di magnesio greggio e previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3591/73 sono rispettivamente aumentate :

- a) da 150 a 320 tonnellate per il magnesio greggio non in lega
 b) da 1 000 a 2 139 tonnellate per il magnesio greggio in lega.

Articolo 3

Se ulteriori necessità si manifesteranno in Danimarca ed Irlanda per quanto riguarda il magnesio greggio non in lega, questi Stati preleveranno un'adeguata aliquota sulla riserva corrispondente sempreché la consistenza di quest'ultima lo permetta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. DESTREMAU

REGOLAMENTO (CEE) N. 2093/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1974

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2016/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2016/74 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 210 del 1º. 8. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 agosto 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.0 ¹ A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	0,75 ⁽⁵⁾ .
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	0
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0
11.01 B	Farine di segala	19,79
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(²) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(³) Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(⁴) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(⁵) Il prelievo riscossa all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE/ n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2094/74 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 1974
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 210 del 1^o. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 agosto 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine (1)

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2095/74 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 1974
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2365/73 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2365/73 ai

prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

¹ (1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

² (2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

³ (3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁴ (4) GU n. L 245 del 10. 9. 1973, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 agosto 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

N. della tariffa	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg)	
		Paesi terzi	SAMA PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.06	Riso :		
	A. Risone o riso semigreggio :		
	I. risone :		
	a) a grani tondi	0	0
	b) a grani lunghi	0	0
	II. riso semigreggio :		
	a) a grani tondi	0	0
	b) a grani lunghi	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	I. riso semilavorato :		
	a) a grani tondi	0	0
	b) a grani lunghi	0	0
	II. riso lavorato :		
	a) a grani tondi	0	0
b) a grani lunghi	0	0	
C. Rotture	0	0	

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2096/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1974

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 128/73⁽⁵⁾;considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁷⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 363/72⁽⁹⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in

conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.⁽⁹⁾ GU n. L 46 del 22. 2. 1972, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 agosto 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
b) a grani lunghi	0	0	0	0	
C. Rotture		0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2097/74 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 1974
che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽⁴⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE⁽⁵⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68⁽⁷⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la pro-

porzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1974.

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

(5) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

(6) GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

(7) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2098/74 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 1974

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, para-

grafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁷⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 9 agosto 1974 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 agosto 1974 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(u.e. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
10.06	Riso : A. Risone o riso semigreggio : I. risone : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso semigreggio : a) a grani tondi b) a grani lunghi B. Riso semilavorato o riso lavorato : I. riso semilavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso lavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi C. Rotture	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2099/74 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 1974
che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento n. 359/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti superi notevolmente il prezzo d'entrata; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2737/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2 %; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del riso o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per questo prodotto;

considerando che i rapporti esistenti fra il riso e i prodotti trasformati nonché la situazione del mercato di questi prodotti rendono altresì necessario stabilire un prelievo all'esportazione per l'insieme dei prodotti trasformati a base di riso;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati

fissati per la campagna 1973/1974 dai regolamenti (CEE) n. 1962/73⁽⁴⁾ e 2024/73⁽⁵⁾;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2737/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità del riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi del riso e dei prodotti trasformati del settore del riso sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) del regolamento n. 359/67/CEE, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2737/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi:

— per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento;

(1) GU n. L 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

(4) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 30.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

2737/73 è fissato nell'allegato per i prodotti in esso indicati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 agosto 1974 che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	u.c./100 kg
10.06 A I a)	Risone a grani tondi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	8,000
10.06 A I b)	Risone a grani lunghi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	10,000
10.06 A II a)	Riso semigreggio a grani tondi	10,000
10.06 A II b)	Riso semigreggio a grani lunghi	8,000
10.06 B I a)	Riso semilavorato a grani tondi	11,000
10.06 B I b)	Riso semilavorato a grani lunghi	10,000
10.06 B II a)	Riso lavorato a grani tondi	11,000
10.06 B II b)	Riso lavorato a grani lunghi	10,000
10.06 C	Rotture di riso	12,000
11.01 F	Farina di riso	—
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	12,000
11.02 E II e) I	Fiocchi di riso	12,000
11.08 A II	Amido di riso	—

⁽¹⁾ S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione » in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66) e della decisione del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 12).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2100/74 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 1974****che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, secondo alinea e l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1095/74⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2047/74⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1095/74 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2249/73⁽⁵⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.

(3) GU n. L 122 del 4. 5. 1974, pag. 13.

(4) GU n. L 212 del 2. 8. 1974, pag. 23.

(5) GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 12 agosto 1974 all'importazione in provenienza dai paesi terzi (1)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	(In u.c./100 kg)	
		Austria Svezia Svizzera	Altri paesi terzi
		Peso vivo	
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :		
	A. delle specie domestiche :		
	II. altri :		
	a) vitelli	30,380 (b)	30,380 (b)
	b) altri :		
	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a)	30,380	—
	2. altri :		
	aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c)	—	30,380
	bb) non nominati	30,380 (b)	30,380 (b)
		Peso netto	
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :		
	A. carni :		
	II. della specie bovina :		
	a) domestica :		
	1. fresche o refrigerate :		
	aa) di vitello :		
	11. carcasse e mezzene	57,722	57,722
	22. quarti anteriori e busti	46,178	46,178
	33. quarti posteriori e selle	69,266	69,266
	bb) di bovini adulti :		
	11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati :		
	aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	57,722
	bbb) altri	57,722	57,722
	22. quarti anteriori :		
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	46,178
	bbb) altri	46,178	46,178

Numero della tariffa	Designazione delle merci	(In u.c./100 kg)	
		Austria Svezia Svizzera	Altri paesi terzi
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori :	Peso netto	
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	69,266
	bbb) altri	69,266	69,266
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :		
	11. pezzi non disossati	86,583	86,583
	22. pezzi disossati	99,039	99,039
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :		
	C. altre :		
	I. della specie bovina domestica :		
	a) carni :		
	1. non disossate	86,583	86,583
	2. disossate	99,039	99,039

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2101/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1974

che fissa il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1602/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 403/74 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/74 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 389/74 della Commissione, del 14 febbraio 1974 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1383/74 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative al prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e agli altri zuccheri;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 403/74, modificato, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo speciale riscosso all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1974, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 6. 8. 1974, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1974, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 5. 6. 1974, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 agosto 1974 che fissa il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base del prelievo speciale all'esportazione, per l'1 % di contenuto di saccarosio ⁽¹⁾
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : ex D. zucchero invertito e altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza ⁽²⁾ inferiore o uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg ex F. zuccheri di barbabietole e di canna caramellati	 0,3200 0,3200
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione : ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi	 0,3200

⁽¹⁾ Il contenuto di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Il grado di purezza degli sciroppi è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 394/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2102/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1974

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo
che ha inizio il 15 agosto 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, primo periodo,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 123/67/CEE, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti considerati nell'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2689/72⁽⁴⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione come segue;

considerando che, per i prodotti indicati nell'allegato al presente regolamento, conviene limitare la restituzione ad un importo che, pur permettendo la partecipazione della Comunità al commercio internazionale, tenga conto dell'importanza e del carattere particolare delle attuali esportazioni di questi prodotti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore del pollame, non è opportuno prevedere attualmente una restituzione per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La lista dei prodotti, per la cui esportazione è concessa la restituzione, prevista dall'articolo 9 del regolamento n. 123/67/CEE, e gli importi di questa restituzione sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE, non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 41.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Restituzioni
		u.c./100 kg
02.02	<p>Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :</p> <p>A. Volatili interi :</p> <p>per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei, alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo persico ed ai paesi terzi della penisola arabica</p> <p>I. Galli, galline e polli :</p> <p>a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »</p> <p>b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »</p> <p>c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »</p>	<p>11,00</p> <p>11,00</p> <p>11,00</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 2103/74 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 1974
che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 676/74 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 19 del regolamento n. 120/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti superi notevolmente il prezzo d'entrata; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1968/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2 %; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità di frumento tenero, orzo, segala, avena, granturco, sorgo e di riso o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione di frumento tenero, orzo, segala, avena, granturco, sorgo e di agglomerati di riso;

considerando che i rapporti esistenti fra il prodotto di base e i suoi prodotti trasformati, nonché la situazione

del mercato di taluni prodotti trasformati rendono altresì necessario stabilire un prelievo all'esportazione di alcuni di tali prodotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1427/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974 ⁽⁵⁾, ha fissato il prezzo d'entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione 1974/1975;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1968/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati di cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'importanza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) e d) del regolamento n. 120/67/CEE, esclusi i prodotti amidacei, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1968/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi

— per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 28. 3. 1974, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 dell'8. 6. 1974, pag. 1.

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente agli importi elencati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 sono fissati agli importi indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 agosto 1974 che fissa i prelievi all'esportazione
nel settore dei cereali

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	40,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	0
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	15,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	5,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	30,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	15,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	15,00
11.01	Farina di cereali :	
	C. di orzo	—
	D. di avena	—
	E. di granturco :	
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso	—
	II. altra	—
	H. di miglio	—
	K. di sorgo	—
11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlato, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato ; germi di cereali, anche sfarinati :	
	A. Semole, semolini :	
	II. di segala	—
	III. di orzo :	
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso	—
	b) altri	—
	IV. di avena :	
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	—
	b) altri	—

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.02 (seguito)	D. Cereali soltanto spezzati :	
	I. di frumento (grano)	—
	II. di segala	—
	III. di orzo	—
	IV. di avena	—
	V. di granturco	—
	VII. di miglio	—
	VIII. di sorgo	—
	E. Cereali schiacciati ; fiocchi :	
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio :	
	a) Cereali schiacciati :	
	1. di orzo	—
	2. di avena	—
	4. di miglio	—
	b) Fiocchi :	
	1. di orzo	—
	2. di avena	—
	4. di miglio	—
	II. di altri cereali :	
	a) di frumento (grano)	—
	b) di segala	—
	c) di granturco	—
	d) di sorgo	—
	F. Agglomerati (« pellets ») :	
	I. di frumento (grano)	—
	II. di segala	—
	III. di orzo	—
	IV. di avena	—
	V. di granturco	—
	VI. di riso	120,00
	VIII. di miglio	—
	IX. di sorgo	—
	G. Germi di cereali, anche sfarinati :	
	I. di frumento (grano)	—
	II. altri	—

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.07	Malto, anche torrefatto : A. non torrefatto : I. di frumento (grano) : a) presentato sotto forma di farina — b) altro — II. altro : a) presentato sotto forma di farina 0 b) non nominato 0 B. torrefatto 0	
23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi : A. di cereali : I. di granturco o di riso : a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35 % in peso --- b) altri : 1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35 % ed inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione --- 2. non nominati --- II. di altri cereali : a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso — b) altri —	
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali : B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo, di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari : ex I. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (*) è : — superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 % — — superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 % — — superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 % — — superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 % — — superiore al 65 % —	

-
- (¹) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione » in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66) e della decisione del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 12).
- (²) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (³) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (⁴) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2104/74 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 1974
relativo ai tassi di conversione da applicare per la lira italiana nel settore delle
merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/73 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana è stato fissato con decisione 74/386/CEE della Commissione⁽³⁾;

considerando che è necessario tenerne conto, al momento della pubblicazione a titolo indicativo nelle monete nazionali, degli importi degli elementi mobili, dei dazi addizionali e delle differenze di prezzo inerenti allo zucchero bianco e alle farine di grano tenero e di segala, previste dal regolamento (CEE) n. 1059/69;

considerando che questi importi sono stati applicati dal 22 luglio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi, in lire italiane, degli elementi mobili e gli importi compensativi che figurano all'allegato I, così come quelli dei dazi addizionali che figurano all'allegato II e delle differenze dei prezzi che figurano all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1924/74 della Commissione, del 23 luglio 1974⁽⁴⁾, sono sostituiti dagli importi che figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1974, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 26. 7. 1974, pag. 1.

ANNEXE I — ANNEX I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — BILAG I

Position tarifaire Position Tarifnummer Voce della tariffa Tariefnummer CCT heading No	Montants compensatoires Udligningsbeløb Ausgleichsbeträge Importi compensativi Compenserende bedragen Compensatory amounts			Éléments mobiles Variable elementer Bewegliche Teilbeträge Elementi mobili Variabele elementen Variable components
	Pays exportateur Udførende Land Ausfuhrland Paese esportatore Land van uitvoer Exporting country			Pays tiers Tredjelände Drittländer Paesi terzi Derde landen Third countries
	DANMARK	IRELAND	UNITED KINGDOM	
1	2	3	4	5
17.04 C		1 234	1 722	1 722
17.04 D II a)		641	3 613	5 943
17.04 D II b) 1		969	4 285	4 301
17.04 D II b) 2		1 169	1 522	1 522
18.06 B II a)		1 001	4 694	7 153
18.06 B II b)		1 386	6 857	12 592
18.06 C I		705	3 973	8 266
18.06 C II b) 3		1 362	1 818	1 818
18.06 C II b) 4		1 554	4 534	4 534
18.06 D I a)			264	9 884
18.06 D I b)			264	9 884
18.06 D II b) 1		2 852	15 619	36 862
18.06 D II b) 2 aa)		1 810	6 440	6 440
18.06 D II b) 2 bb)		2 852	15 619	36 862
18.06 D II c) 1 18.06 D II c) 2	{ Régime du n° Anvendelse af tarifnummer Regelung in Tarifnummer Vedere regime n. Regelung van post Utilization of Tariff No }			21.07 F VI — IX
19.01 A	368	368	368	368
19.01 B	304	304	304	304
19.02 A	649	1 370	2 139	2 139
19.02 B II b)	529	1 530	6 945	6 945
19.05 A		529	529	529
19.07 A		1 354	2 571	2 571
19.08 B II b) 2	673	1 786	8 138	8 138
19.08 B II c) 2	673	1 922	6 512	6 512
19.08 B II d) 2	673	2 123	4 069	4 069
19.08 B III a) 2	1 009	1 946	11 158	15 171
19.08 B III b) 2	929	1 842	9 628	9 628
19.08 B III c) 2	801	2 019	6 440	6 440
19.08 B IV a) 2	1 057	1 434	7 802	7 802
19.08 B IV b) 2	1 041	1 866	10 229	10 381
21.01 A II	256	256	256	256
21.01 B II	465	465	465	465

Position tarifaire Position Tarifnummer Voce della tariffa Tarjefnummer CCT heading No	Montants compensatoires Udligningsbeløb Ausgleichsbeträge Importi compensativi Compenserende bedragen Compensatory amounts			Éléments mobiles Variable elementer Bewegliche Teilbeträge Elementi mobili Variabele elementen Variable components
	Pays exportateur Udførende land Ausfuhrland Paese esportatore Land van uitvoer Exporting country			Pays tiers Tredjelande Drittländer Paesi terzi Derde landen Third countries
	DANMARK	IRELAND	UNITED KINGDOM	
1	2	3	4	5
21.07 A I		248	248	248
21.07 C II a)		1 001	4 694	7 153
21.07 C II b)		1 386	6 857	12 592
21.07 D I a) 1				14 802
21.07 D I a) 2		2 884	16 252	40 763
21.07 D I b) 1				1 314
21.07 D I b) 2		352	1 986	4 982
21.07 D I b) 3		2 563	14 450	36 229
21.07 D II a) 1				16 445
21.07 D II a) 2				23 846
21.07 D II a) 3				30 422
21.07 D II a) 4				43 582
21.07 D II b)		3 204	18 063	45 289
21.07 E		1 922	10 838	27 170
21.07 F II a) 1		641	3 613	9 051
21.07 F II a) 2 aa)	328	889	5 102	8 867
21.07 F II a) 2 bb)	497	1 017	5 855	8 779
21.07 F II a) 2 cc)	665	1 137	6 600	8 683
21.07 F II b) 1		825	3 989	6 776
21.07 F II b) 2 aa)	328	1 017	5 375	7 241
21.07 F II b) 2 bb)	497	1 145	6 128	7 145
21.07 F II c) 1		969	4 285	4 982
21.07 F II c) 2 aa)	328	1 218	4 798	4 798
21.07 F II c) 2 bb)	457	1 314	4 726	4 726
21.07 F II d) 1		1 234	1 722	1 722
21.07 F II d) 2	288	1 450	1 562	1 562
21.07 F III a) 1		1 282	7 225	18 111
21.07 F III a) 2 aa)	328	1 530	8 715	17 926
21.07 F III a) 2 bb)	497	1 658	9 468	17 830
21.07 F III b) 1		1 466	7 601	15 836
21.07 F III b) 2	328	1 658	8 987	16 300
21.07 F III c) 1		1 610	7 898	14 042
21.07 F III c) 2	288	1 826	9 203	13 881
21.07 F III d) 1		1 874	8 435	10 781
21.07 F III d) 2		1 970	8 995	10 709
21.07 F III e)		2 075	8 338	8 338
21.07 F IV a) 1		1 922	10 838	27 170
21.07 F IV a) 2	328	2 171	12 327	26 986
21.07 F IV b) 1		2 107	11 214	24 887
21.07 F IV b) 2	208	2 267	12 175	24 775
21.07 F IV c)		2 251	11 510	23 101
21.07 F V a) 1		2 884	16 252	40 763
21.07 F V a) 2		2 940	16 629	40 175

Position tarifaire Position Tarifnummer Voce della tariffa Tarienummer CCT heading No	Montants compensatoires Udligningsbeløb Ausgleichsbeträge Importi compensativi Compenserende bedragen Compensatory amounts			Eléments mobiles Variable elementer Bewegliche Teilbeträge Elementi mobili Variabele elementen Variable components
	Pays exportateur Udførende land Ausfuhrland Paese esportatore Land van uitvoer Exporting country			Pays tiers Tredjelände Drittländer Paesi terzi Derde landen Third countries
	DANMARK	IRELAND	UNITED KINGDOM	
1	2	3	4	5
21.07 F V b)		3 012	16 525	39 129
21.07 F VI a) 1	1 442	5 046	28 476	51 673
21.07 F VI a) 2	1 770	5 295	29 973	51 488
21.07 F VI b) 1	1 442	5 311	29 012	48 420
21.07 F VI b) 2	1 690	5 495	30 142	48 276
21.07 F VI c)	1 442	5 639	29 693	44 343
21.07 F VII a) 1	2 219	7 770	43 855	79 579
21.07 F VII a) 2	2 411	7 914	44 712	79 475
21.07 F VII b) 1	2 219	8 034	44 391	76 327
21.07 F VII b) 2	2 323	7 978	44 608	77 889
21.07 F VIII a)	2 852	9 988	56 382	102 320
21.07 F VIII b)	2 852	10 117	56 655	100 694
21.07 F IX	3 460	12 111	68 349	124 027
22.02 B II		320	1 081	1 081
22.02 B III		545	2 611	4 253

ANNEXE II — ANNEX II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — BILAG II

Position tarifaire Position Tarifnummer Voce della tariffa Tariefnummer CCT heading No	Droits additionnels Tillægstold Zusatzölle Dazi addizionali Invoerrechten Additional duties
19.07 A	4 109
19.07 B	1 242
19.08 B II a)	417
19.08 B III a) 1	729
19.08 B III a) 2	729
19.08 B IV a) 1	1 033
19.08 B IV a) 2	1 033
19.08 B V a)	1 242

ANNEXE IV — ANNEX IV — ANHANG IV — ALLEGATO IV — BIJLAGE IV — BILAG IV

	Différences de prix Prisforskelle Preisunterschiede Differenze di prezzo Prijsverschillen Differences in prices
	Lit.
farine de blé tendre mel af blød hvede Weichweizenmehl farina di grano tenero meel van zachte tarwe soft wheat flour	1 033
farine de seigle mel af rug Roggenmehl farina di segala roggenmeel rye flour	4 109

REGOLAMENTO (CEE) N. 2105/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1974

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Perù a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1976/74⁽²⁾;

visto il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 14 maggio 1973 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 15 000 tonnellate di frumento tenero, alla Repubblica del Perù a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1972/1973;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei cereali all'intervento in Germania risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, ed in particolare mobilitare i cereali giacenti nei magazzini dell'organismo d'intervento del summenzionato Stato membro e fissare le condizioni di tale mobilitazione;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato fob, vale a dire quando la merce viene depositata nella stiva della nave nel porto d'imbarco;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica del Perù;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento tedesco dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica del Perù di 15 000 tonnellate di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato nella Repubblica federale di Germania e verterà su un'unica partita.
3. Il prodotto sarà prelevato presso l'organismo d'intervento della Repubblica federale di Germania nei magazzini di cui in allegato.
4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.
5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato fob, vale a dire quando la merce viene depositata nella stiva della nave nel porto d'imbarco, dall'aggiudicatario, alla rinfusa.

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 19 agosto 1974.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 19 agosto 1974, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.

praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 4

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare fob i prodotti alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto; essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

Il frumento tenero di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica del Perù dev'essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla

qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 15,5 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento tedesco è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette dette informazioni alla Commissione appena le riceve.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ANNEXE / ANHANG / ALLEGATO / BIJLAGE / BILAG / ANNEX

Numéro du lot Nummer der Lose Numero della partita Nummer van de partij Partiets nummer Number of lot	Port d'embarquement Verschiffungshafen Porto d'imbarco Haven van inlading Indskibningshavn Port of shipment	Tonnage à mettre en fob Nach fob zu bringende Menge Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid Mængde til levering fob Tonnage fob	Nom et adresse du stockeur Name und Adresse des Lagerhalters Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de entrepouhouder Lagerindehaverens navn og adresse Address of store	Lieu de stockage Ort de Lagerhaltung Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Lagerplads Town at which stored
1	Ports communautaires Gemeinschaftshäfen Porti comunitari Havens van de Gemeenschap Fælleskabshavne Community ports	15 000 Tonnen dont : davon : di cui : waarvan : deraf : whereof :		
		1 256	Rheinumschlag Breisach Lagerhaus-GmbH 7814 Breisach Hafenstraße 11	Breisach
		999	J.H. Königfeld GmbH 6800 Mannheim Werthallenstraße 15	Mannheim
		1 126	Haniel Sped. GmbH 6800 Mannheim 1 e 7, 21	Mannheim
		1 619	Rhenania Schiff. u. Sped. GmbH 6800 Mannheim 1 b 6, 26	Mannheim
		2 480	Johs. Stelten KG 4150 Krefeld-Rheinhafen Müllerstraße 9	Kempen
		2 520	Heinrich Kraft GmbH 4000 Düsseldorf-Hafen Zollhof 23	Solingen-Wald
		1 030	Carl Preser u. Co. GmbH 6450 Hanau/Main Hafenstraße 10	Hanau
		230	H. Egger KG 8058 Erding Postfach 89	Erding
		375	J.B. Stiersdorfer 8442 Geiselhöring Postfach 21	Geiselhöring
		500	G. Maier jun. Lagereibetr. 8304 Mallerdorf/Ndb. Bahnhofstraße 55	Eggmühl

Numéro du lot Nummer der Lose Numero della partita Nummer van de partij Partiets nummer Number of lot	Port d'embarquement Verschiffungshafen Porto d'imbarco Haven van inlading Indskibningshavn Port of shipment	Tonnage à mettre en fob Nach fob zu bringende Menge Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid Mængde til levering fob Tonnage fob	Nom et adresse du stockeur Name und Adresse des Lagerhalters Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de entrepouhouder Lagerindehaverens navn og adresse Address of store	Lieu de stockage Ort der Lagerhaltung Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Lagerplads Town at which stored
		500	Moosburger Lagereibetr. u. Sped., Braun KG 8052 Moosburg Bahnhofstraße 52	Moosburg
		1 035	Lagerbetrieb Lechfeldmühle W. Ploessl 8900 Augsburg 41 Postfach 11	Augsburg
		250	Baywa AG 8000 München 1 Postfach 590	Würzburg
		600	Ges. f. Lag. Betr. mbH Niederlassung 8500 Nürnberg Laufer Torgraben 8	Wildflecken
		480	Baywa AG 8000 München 1 Postfach 590	Wallersdorf

REGOLAMENTO (CEE) N. 2106/74 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 1974****che modifica il regolamento (CEE) n. 834/74 che stabilisce le misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974/1975**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1602/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 834/74 della Commissione, del 5 aprile 1974, che stabilisce le misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974/1975⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1609/74⁽⁴⁾, prevede il censimento delle giacenze di zucchero esistenti in Italia alle ore 0,00 del 1° luglio 1974 da dichiarare entro il 10 luglio 1974 al più tardi; che si sono dimostrate difficoltà tali da rendere necessario il riporto di detto termine al 30 agosto 1974;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 834/74 i termini: «devono dichiarare entro il 10 luglio 1974 al più tardi» vengono sostituiti dai termini: «devono dichiarare entro il 30 agosto 1974 al più tardi».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 17. 6. 1974, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 99 del 9. 4. 1974, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1974, pag. 40.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2107/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1974

che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'istituzione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che le importazioni di conserve di funghi nella Comunità hanno raggiunto, durante la campagna 1973, un volume di 40 000 tonnellate; che tali importazioni superano largamente quelle effettuate negli anni precedenti; che, inoltre, le importazioni realizzate nei primi sei mesi del 1974 superano del 50 % circa quelle effettuate nel corrispondente periodo nel 1973;

considerando che i prezzi d'offerta dei paesi terzi risultano del 20 — 30 % inferiori al prezzo di costo dell'industria comunitaria per le conserve di funghi; che, di conseguenza l'evoluzione delle importazioni originarie dei paesi terzi può aggravare le difficoltà di produzione e di smercio per i produttori comunitari;

considerando che le massicce importazioni a prezzi bassissimi originarie dei paesi terzi creano sui mercati della Comunità una situazione che comporta una perdita di sbocchi per i prodotti di origine comunitaria; che nel primo semestre 1974 è stata infatti constatata sul mercato comunitario una scorta di circa 20 000 tonnellate di conserve di funghi fabbricate nella Comunità; che tale scorta supera largamente quelle constatate negli anni precedenti; che i quantitativi giacenti in scorta rischiano peraltro di aumentare nei prossimi mesi a causa del maggior volume delle importazioni;

considerando che dalla valutazione della situazione del mercato sopra brevemente descritta si può desumere che il mercato della Comunità rischia di subire, a causa delle importazioni, perturbazioni gravi atte a

compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che è pertanto necessario adottare misure di salvaguardia;

considerando che le misure di salvaguardia devono avere l'effetto di limitare le importazioni a quelle che possono essere assorbite dal mercato comunitario senza aggravare la situazione di quest'ultimo a causa della loro ammissione;

considerando che a tal fine occorre adottare un meccanismo di restrizioni delle importazioni ricorrendo ad un sistema di titoli d'importazione che saranno rilasciati nella misura in cui lo consente la situazione del mercato comunitario; che, per poter far fronte a qualsiasi difficile situazione sui mercati della Comunità, è necessario limitare la durata di validità di tali titoli;

considerando che occorre escludere dall'applicazione del sistema dei titoli d'importazione le importazioni originarie dei paesi terzi che sono disposti a garantire il mantenimento di un certo livello di prezzo;

considerando che, per il ricorso ad un sistema di titoli d'importazione, è necessario che gli Stati membri adottino preventivamente alcune disposizioni per la sua istituzione; che tale regime non può pertanto essere applicato con effetto immediato, ma soltanto a decorrere dal 26 agosto 1974;

considerando che, per tener conto dei legami commerciali esistenti e per assicurare un trattamento equo degli importatori interessati della Comunità, appare opportuno assumere come base della limitazione da attuare per il rilascio dei titoli a ciascun richiedente alcuni elementi connessi con un periodo di riferimento; che a tal fine è opportuno riferirsi al mese del 1973 corrispondente a quello per il quale sono presentate le domande o alla media dei mesi corrispondenti degli anni dal 1971 al 1973, se tale media risulta superiore alla quantità introdotta nel 1973;

considerando che il sistema dei titoli d'importazione non deve avere l'effetto di escludere dal commercio le persone che non hanno effettuato transazioni commerciali nel settore delle conserve di funghi negli anni 1971, 1972 e 1973; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di accordare, entro certi limiti, titoli d'importazione a tali persone,

⁽¹⁾ GU n. L 153 del 10. 7. 1968, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 26 agosto 1974 tutte le importazioni nella Comunità di conserve di funghi (voce 20.02 A della tariffa doganale comune) originarie di paesi terzi sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Nelle condizioni definite all'articolo 2, gli Stati membri rilasciano il titolo a tutti gli interessati che ne facciano richiesta, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è rilasciato per operazioni da effettuare nel mese per il quale è stato stabilito. Esso può tuttavia coprire, per la quantità per la quale è stato rilasciato, il mese precedente e il mese successivo al mese in causa. Esso è valido per importazioni da effettuare nello Stato membro che lo ha rilasciato.

3. Le domande di titoli devono essere presentate indicando mese per mese le quantità di prodotti cui si riferiscono.

Ogni domanda è abbinata alla costituzione di un deposito cauzionale di 1 unità di conto per 100 kg di peso netto, che garantisce l'impegno d'importare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo casi di forza maggiore, viene incamerato totalmente o in parte se l'importazione non è realizzata entro tale termine o lo è soltanto parzialmente.

4. Il titolo d'importazione non è richiesto per le importazioni originarie dei paesi terzi da determinare che sono disposti a garantire, e sono in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari del loro territorio il prezzo praticato non sarà inferiore ad un livello minimo e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico.

Articolo 2

1. Alla fine di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telex, i dati:

- a) le quantità, indicate mese per mese, per le quali sono stati chiesti titoli d'importazione durante la settimana,
- b) le quantità, indicate mese per mese, per le quali sono stati rilasciati titoli d'importazione durante la settimana.

I dati di cui alla lettera a) sono comunicati per la prima volta in data 16 agosto 1974.

2. Segnatamente in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la situazione e decide, conformemente alle modalità di cui all'arti-

colo 3, in merito alle quantità di prodotti per le quali vengono rilasciati titoli.

3. La decisione della Commissione interviene nella settimana successiva a quella durante la quale le sono comunicate le quantità richieste. Tuttavia se nella settimana in causa la Commissione non compie alcun atto al riguardo, le precedenti condizioni di rilascio dei titoli d'importazione sono considerate immutate.

4. I titoli d'importazione sono rilasciati, nel limite del quantitativo indicato nella domanda, per le quantità decise dalla Commissione. Il rilascio ha luogo nella seconda settimana successiva a quella durante la quale le quantità richieste sono comunicate alla Commissione.

Le domande corrispondenti alle quantità eccedenti quelle decise dalla Commissione sono pertanto respinte.

Articolo 3

La Commissione determina le quantità di prodotti per le quali sono rilasciati titoli fissando una percentuale da applicare alla quantità di riferimento, definita mese per mese, propria di ciascun richiedente.

Tale quantità di riferimento è uguale

- alla quantità di conserve di funghi che il richiedente ha introdotto nella Comunità nel 1973 in ciascuno dei mesi corrispondenti a quelli indicati nella domanda o
- alla quantità media dello stesso prodotto introdotta nella Comunità in ciascuno dei mesi corrispondenti a quelli indicati nella domanda, negli anni 1971, 1972 e 1973, se tale quantità è superiore a quella definita al primo trattino.

Nella determinazione della quantità di riferimento non è tenuto conto delle importazioni originarie dei paesi terzi che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 4

Qualora domande di titoli siano presentate da persone che negli anni dal 1971 al 1973 non abbiano introdotto nella Comunità prodotti del tipo in causa, tali domande sono soddisfatte, in deroga alle disposizioni precedenti, nel limite del 5% delle quantità medie dei prodotti importati, nello Stato membro alle cui autorità sono presentate, in ciascuno dei mesi degli anni 1971, 1972 e 1973 corrispondenti a quelli indicati nella domanda. Dal calcolo di tali quantità medie sono escluse le importazioni originarie dei paesi terzi che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

I titoli d'importazione corrispondenti a tali domande sono rilasciati nei 10 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle domande e secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ad uno stesso richiedente non possono tuttavia essere attribuite quantità eccedenti il 2 % delle quantità di prodotti da importare nello Stato membro a norma del comma precedente.

Articolo 5

1. Ciascuno Stato membro determina le quantità di riferimento sulla base:

- a) per le quantità di prodotti che sono state introdotte nello stesso Stato membro durante il periodo di riferimento corrispondente a ciascuno dei mesi indicati nella domanda
 - aa) dei documenti forniti dal richiedente e comprovanti tali operazioni e
 - bb) dei documenti in suo possesso relativi a tali operazioni;
- b) per le quantità di prodotti che sono state introdotte in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento corrispondente a ciascuno dei mesi indicati nella domanda
 - aa) dei documenti forniti dal richiedente comprovanti tali operazioni e con i quali lo stesso garantisce che una domanda per tali quantità non è stata e non sarà presentata in uno Stato membro diverso da quello al quale i documenti sono forniti, e
 - bb) dei documenti comprovanti le operazioni di cui trattasi rilasciati immediatamente, a richiesta dell'interessato, dalle autorità dello Stato membro nel quale i prodotti sono introdotti.

2. Gli Stati membri che rilasciano i documenti di cui al paragrafo 1, lettere b), bb), accertano che non siano state presentate precedentemente presso le loro autorità domande di titoli riferite alle quantità di prodotti introdotte durante il periodo di riferimento per le quali i documenti sono richiesti.

Essi adottano le misure necessarie per sincerarsi che le quantità di prodotti oggetto di tali documenti non vengano prese in considerazione per stabilire la quantità di riferimento necessaria per il calcolo delle quantità per le quali le loro autorità rilasceranno titoli d'importazione.

Articolo 6

Il rilascio del titolo d'importazione crea:

- il diritto d'importare al massimo il 105 %,
- l'obbligo d'importare almeno il 95 %

della quantità indicata del prodotto designato durante il periodo di validità del titolo.

I diritti e gli obblighi derivanti dal titolo non sono trasmissibili.

Articolo 7

Il titolo d'importazione deve indicare:

- a) il cognome, nome e indirizzo del richiedente,
- b) la designazione del prodotto, con la sottovoce della tariffa doganale comune cui esso appartiene e il numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio con l'estero,
- c) il presunto paese d'origine del prodotto,
- d) la quantità di prodotto espressa in chilogrammi di peso netto,
- e) il mese per il quale è stato rilasciato.

Articolo 8

Il deposito cauzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, può essere costituito in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è chiesto il rilascio del titolo.

Articolo 9

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10:

- a) il deposito cauzionale viene totalmente incamerato quando l'obbligo d'importare non sia stato assolto durante il periodo di validità del titolo,
- b) il deposito cauzionale viene incamerato parzialmente se l'importazione effettuata è inferiore di oltre il 5 % alla quantità indicata nel titolo. L'importo incamerato è calcolato in base alla differenza tra la quantità indicata nel titolo, diminuita del 5 %, e la quantità effettivamente importata.

2. Il deposito cauzionale è svincolato immediatamente:

- a) per le domande ritirate al più tardi nella settimana successiva a quella durante la quale sono state presentate,
- b) in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, in proporzione alla quantità per la quale una domanda non è stata soddisfatta.

Articolo 10

1. Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione decide, a richiesta dell'interessato, che l'obbligo d'importare è annullato e che il deposito cauzionale non viene incamerato:

- a) quando l'importazione non possa essere effettuata durante il periodo di validità del titolo a seguito di una circostanza considerata come caso di forza maggiore o
- b) per le quantità di prodotti che l'interessato ha introdotto o fatto introdurre nel territorio della Comunità col beneficio di un regime di sospensione dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente applicabili, che hanno lasciato tale terri-

torio e sono state immesse al consumo in un paese terzo.

2. L'importatore fornisce, con documenti adeguati, la prova:

- a) della circostanza considerata come caso di forza maggiore,
- b) della permanenza dei prodotti nel territorio della Comunità col beneficio di un regime che ne ha consentito l'introduzione in sospensione dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente applicabili, della loro uscita dal territorio della Comunità e della loro immissione al consumo in un paese terzo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le circostanze riconosciute come casi di forza maggiore.

Articolo 11

Deve considerarsi peso netto, ai sensi del presente regolamento, il peso del prodotto, escluso l'imballaggio immediato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2108/74 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 1974
che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore
dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/74 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2023/74 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2086/74 ⁽⁷⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2023/74 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 2023/74 modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 27 del 1^o. 2. 1973, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 1^o. 2. 1973, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 210 del 1. 8. 1974, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 217 dell'8. 8. 1974, pag. 20.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1 000 kg

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.02	—	2-00	2-00

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/n.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.01 B ⁽¹⁾	—	0-200	0-200
11.02 A II ⁽¹⁾	—	0-280	0-280
11.02 B II b) ⁽¹⁾	—	0-266	0-266
11.02 C II ⁽¹⁾	—	0-280	0-280
11.02 D II ⁽¹⁾	—	0-204	0-204
11.02 E II b) ⁽¹⁾	—	0-280	0-280
11.02 F II ⁽¹⁾	—	0-204	0-204

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche.
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

⁽²⁾ Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har

- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
- et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

⁽³⁾ Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe) der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

- (¹) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

- (¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd:

- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
- een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen) berekend op de droge stof, van ten hoogste: 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

- (¹) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos. 11.01 and 11.02 and those falling within subheading No 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications:

- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
- an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2109/74 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 1974
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati
a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato per ultimo dall'atto⁽⁴⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽⁵⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2026/74⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2030/74⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 2026/74 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, e soggetti al regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁸⁾, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2026/74 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(5) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(6) GU n. L 210 del 10. 8. 1974, pag. 32.

(7) GU n. L 210 del 10. 8. 1974, pag. 44.

(8) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

ALLEGATO

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (pacci terzi)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	0
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	—
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	0
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	—
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	0
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	0
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	—
11.01 F	Farina di riso	—
11.01 H	Farina di miglio	—
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	0
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	—
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	0
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	—
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso ⁽¹⁾	0
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso ⁽¹⁾	0
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ⁽¹⁾	—
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	—
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ⁽²⁾	0
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) ⁽²⁾	—
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva ⁽²⁾	0
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) ⁽²⁾	—

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	0
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	0
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati ⁽²⁾	—
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria ⁽³⁾	0
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria ⁽³⁾	0
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽³⁾	—
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	—
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	0
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	0
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	0
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	0
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	0
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	—
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	0
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	—
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	—
11.07 B	Malto torrefatto	—
11.08 A I	Amido di granturco	—
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	—
11.08 A IV	Fecola di patate	—
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	—
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso ($N \times 6,25$)	—
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	—
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	—
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	—
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	—
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	0
23.02 A I h) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	0
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	0
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso ($N \times 6,25$)	—

(1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco

— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns ;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(*) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(*) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(*) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)(¹):
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

(¹) Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a))⁽¹⁾ :
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)) :
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)) :
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)) :
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)) :
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)) :
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)) :
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)) :
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)) :
b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)) :
c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)) :
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)) :
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)) :
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)) :
10. Altre indicazioni :
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)) :

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Oberpostdirektion Bremen, Referat 46 C, Dienststelle 46 C-1, D-2800 Bremen 1, Bahnhofspatz 20, Postfach 10 12 80.
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Nuovo edificio adibito ad Ufficio postale a D-2900 Oldenburg.
b) Realizzazione del rustico per una cubatura di 84 000 m³ circa.
Il progetto comprende: 1 scantinato: 4,45 m di altezza; 1 piano terra: 5,34 m di altezza e 2 piani superiori ciascuno di 6,40 m di altezza.
Saranno da eseguire all'incirca i seguenti lavori:
calcestruzzo da gettare in loco Bn 250: 790 m³;
calcestruzzo da gettare in loco Bn 350: 6 100 m³;
calcestruzzo da gettare in loco Bn 450: 400 m³;
casseforme: 22 000 m²;
tondino per cemento armato 22/34: 40 t;
tondino per cemento armato 42/50: 700 t;
intelaiature per cemento armato 50/55: 200 t;
acciaio pre-teso 150/170: 40 t;
opere di muratura: 200 m³;
soletta: 3 500 m²;
impermeabilizzazione a cassa vuota: 4 600 m²;
muri a cassa vuota: 1 150 m²;
lastra di fondazione in calcestruzzo gettato in loco: 3 000 m³;
c)
d)
4. Inizio dei lavori: 25 ottobre 1974.
Termine di esecuzione: 15 mesi.
5. a) Postbauleitung 2900 Oldenburg, Moselstraße, Tel. 0441/23.43.37/8.
b) 13 agosto 1974.
c) I diritti ammontano a 50 DM. I versamenti dovranno essere fatti sul CCP n. 15-203 della Oberpostkasse di Bremen presso l'Ufficio CCP di Amburgo con la dicitura: « Rohbauarbeiten, Neubau für das Postamt am Bahnhof in 29 Oldenburg ».
Si dovrà indicare se la documentazione verrà ritirata oppure dovrà essere inviata a mezzo posta. La domanda in tal senso dovrà essere corredata dalla ricevuta comprovante il pagamento del suddetto importo.
6. a) 24 settembre 1974.
b) Indirizzo: vedasi punto 5 a), Dienststelle. I-6, Stanza 124.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 25 settembre 1974; indirizzo: vedasi punto 6 b).
8. Per l'esecuzione conforme del contratto e quale garanzia si richiede cauzione, pari al 5% dell'importo del contratto, di un istituto di credito o di una società assicuratrice di crediti autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Pagamenti a norma dell'articolo 16 delle « Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen — VOB/B ».
- 10.
11. Saranno ammesse solo quelle imprese che abbiano già eseguito a regola d'arte e rispettando i termini lavori simili ed equivalenti per importanza. Queste imprese dovranno inoltre comprovare di essere in grado di eseguire un progetto in questo ordine di grandezza secondo i metodi più avanzati e le regole riconosciute nella tecnica delle costruzioni. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti (VOB Teil A DIN 1960, Fassung Ottobre 1973 paragrafo 8):
— fatturato in lavori edili negli ultimi tre esercizi;
— lavori edili comparabili eseguiti negli ultimi tre esercizi con indicazioni del committente, dei metodi e dei tempi di esecuzione;
— personale occupato ripartito per quadri dirigenti e categorie professionali;
— attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori da appaltare;
— iscrizione all'albo professionale e autorizzazione da parte delle Autorità di P.S.
È esclusa ogni pretesa di partecipazione alla gara e non si rilasceranno informazioni sull'accettazione o meno della domanda di partecipazione.
12. 31 ottobre 1974.
13. A norma del paragrafo 25 della VOB/A viene dichiarata deliberataria quell'offerta che appare la più vantaggiosa sotto ogni punto di vista tecnico ed economico.
14. L'offerente è tenuto, all'atto della candidatura, di indicare i subappaltatori cui intende ricorrere in caso di aggiudicazione. Per la collaborazione dei subappaltatori, non menzionati all'atto della candidatura, si dovrà chiedere l'autorizzazione del committente.
I calcoli statici sono allegati alla documentazione relativa all'appalto. I piani del progetto di costruzione in scala 1:100 ed i piani di esecuzione in scala 1:50 sono disponibili presso la OPD 2800 Bremen 1, Referat 46 C, e presso la Postbauleitung 2900 Oldenburg.
A coloro che ritirino personalmente la documentazione, essa verrà rilasciata, contro presentazione di una delega, il 15 agosto 1974 dalle ore 8 alle ore 15 presso la Postbauleitung, 2900 Oldenburg, Moselstraße, tel.: 0441/23.43.37/8.
15. 31 luglio 1974.

Procedura aperta

1. Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, DK 1216 København K.
2. Gara pubblica d'appalto; è previsto un appalto principale ad un prezzo fisso ed entro un termine stabilito ai sensi della circolare del ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 1971 e del 30 gennaio 1974.
3. a) Il luogo di esecuzione è situato tra la „Prigione di Hillerød” e „Østergade”.
Costruzione di un immobile per la polizia Hillerød — Prima fase.
b) Le prestazioni comprendono tutti i lavori edili, mobili esclusi, dai lavori in terra fino alla costruzione chiavi in mano.
La costruzione è di 2 piani e mezzo compreso lo scantinato ed ha una superficie di circa m² 735.
La superficie utile complessiva compresi gli scantinati è di circa m² 2910.
La costruzione verrà realizzata in cemento armato con muri frontali.
c)
d)
4. La durata dei lavori sarà di 18 mesi con inizio nel dicembre 1974.
5. a) La domanda d'invio del capitolato d'onere dovrà essere spedita a: « Alex Poulsens Arkitektkontor, Blegdamsvej 6B³, DK — København ».
b) Tale domanda dovrà pervenire all'Ufficio tecnico entro il 22 agosto 1974.
c) Per l'invio del capitolato di onere oltre all'invio della domanda dovrà essere versata la somma di Kr 5 000, che verrà rimborsata qualora il capitolato d'onere venga restituito intatto.
6. a) L'offerta dovrà pervenire alla stazione appaltante entro il giorno in cui avrà luogo la licitazione.
- b) L'offerta viene indirizzata a: « Alex Poulsens Arkitektkontor, Blegdamsvej 6B³, DK — København N. ».
- c) L'offerta dovrà essere fatta in lingua danese sugli appositi moduli inviati con la relativa documentazione e dovrà pervenire in busta sigillata con l'indicazione « Tilbud, Hillerød politibygning ».
7. a) Le offerte verranno aperte dai rappresentanti dell'ente committente in presenza degli offerenti che desiderano assistere.
b) La licitazione avrà luogo lunedì, 30 settembre 1974 alle ore 14 presso: « Alex Poulsens Arkitektkontor, Blegdamsvej 6b³ DK 2200 København N. ».
8. La cauzione e il pagamento verranno fatti ai sensi del « A-B 72 § 25 e § 26, stk. B ».
- 9.
10. L'offerente figurerà come appaltatore principale per tutte le opere, e sarà il solo responsabile nei confronti dell'ente committente per i subappalti.
11. Le imprese sconosciute all'ente committente, dovranno dimostrare di possedere la capacità tecnica ed economica per l'esecuzione dei lavori.
12. L'offerente sarà vincolato per quattro settimane a partire dal giorno dell'offerta. L'ente committente comunicherà entro quattro settimane quale sarà l'offerente prescelto e costui sarà vincolato alla propria offerta per due mesi.
13. La stazione appaltante si riserva il diritto di scegliere liberamente tra le offerte pervenute.
- 14.
15. 1 agosto 1974.

Procedura aperta

1. Department of the Environment for Northern Ireland, Roads Service, English Street, Downpatrick, Co Down, Northern Ireland.
2. L'offerta ricevibile più bassa in pubblica gara ammessa a fruire di aiuti per lo sviluppo economico dell'Irlanda del Nord.
3. a) County Down on the Route T4, Belfast — Newry Road, at Edenordinary, a circa 40 km da Belfast.
b) I lavori consistono nella costruzione di un macadam bituminoso per una strada a doppia carreggiata di m 7,5 con corsie di emergenza assieme a tombini a tubo in cemento e altri lavori accessori.
I lavori in terra comprendono lo scavo di m³ 137 000 di materiale utilizzabile, di 48 000 m³ di materiale inutilizzabile e 48 000 m³ di materiale roccioso con il trasporto sul posto di 80 000 t di materiale roccioso per riempimento.
c)
d)
4. 104 settimane dal giorno in cui l'ingegnere impartisce l'ordine scritto di iniziare i lavori.
5. a) Divisional Roads Manager, indirizzo come al punto 1.
b) 23 agosto 1974.
c) La richiesta di documenti dovrà essere accompagnata da un deposito di £ 25 che sarà rimborsato a ciascun offerente il quale abbia presentato un'offerta in buona fede.
6. a) Non oltre le ore 12 di venerdì 6 settembre 1974.
b) Divisional Road Manager; indirizzo come al punto 1.
c) Lingua inglese.
7. a) Special Tender Committee.
b) Venerdì, 6 settembre 1974 alle ore 12 in «English Street, Downpatrick».
8. L'offerente prescelto dovrà fornire una garanzia costituita da titoli pari al 5 % dell'importo globale dell'offerta al «Department of the Environment for Northern Ireland».
9. Pagamenti mensili in base allo stato di avanzamento dei lavori eseguiti. Nel contratto sono previste oscillazioni di prezzo per quanto riguarda salari e materiali.
10. Qualora l'offerta sia presentata da un consorzio temporaneo d'impresa, ciascuna di esse dovrà assumersi separatamente e in solido la responsabilità per l'adempimento del contratto.
11. Si consiglia agli offerenti di fornire :
 - dichiarazioni bancarie ;
 - una specificazione del fatturato annuale e di quello relativo a lavori d'ingegneria civile degli ultimi tre esercizi ;
 - un elenco dei lavori eseguiti durante gli ultimi cinque anni accompagnato da un certificato comprovante la buona esecuzione dei lavori il cui valore superi l'importo di un milione di u.c. Questi certificati dovranno indicare il valore, il tipo di lavoro, il sito e la denominazione nonché l'indirizzo dell'ente committente.
12. 56 giorni dal giorno di apertura dell'offerta.
13. Particolari circa gli aiuti per lo sviluppo economico dell'Irlanda del Nord saranno indicati nei documenti relativi all'offerta.
14. Il contratto sarà basato su «the Institution of Civil Engineers Conditions of Contract fifth edition dated June 1973 for the use in connection with works of civil engineering construction as modified by the Department of the Environment for Northern Ireland.»
15. 30 luglio 1974.

Procedura aperta

1. Tiefbauamt, Abt. Straßen- und Brückenbau der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein, D-67 Ludwigshafen/Rh., Denisstraße 8.
2. Gara pubblica di appalto conformemente al regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A (VOB/A) e alle condizioni di contratto particolari (BVStra).
3. a) Ludwigshafen am Rhein.
b) Lotto «A» — Linea metropolitana:
scavi di fondazioni: 52 000 m³;
armatura provvisoria delle fondazioni: 1 200 m²;
palancolata permanente: 3 000 m²;
cemento non armato Bn 80 — Bn 150: 1 500 m³;
cemento armato Bn 350 — Bn 450: 17 400 m³;
armature d'acciaio St 42/50: 1 740 t;
lavori d'impermeabilizzazione: 23 000 m².
Lotto «B» — Elementi di fondazione e pilastri della sopraelevata Nord:
scavi di fondazioni: 8 500 m³;
cemento non armato Bn 100 — Bn 150: 480 m³;
cemento armato Bn 350 — Bn 450: 4 650 m³;
armature d'acciaio St 42/50: 380 t,
per la stazione della metropolitana «Danziger Platz» la galleria della metropolitana C₁ — C₁ e gli elementi di fondazione della sopraelevata Nord.
c)
d)
4. 30 mesi.
5. a) Stadtverwaltung, Tiefbauamt, D-67 Ludwigshafen/Rhein, Denisstraße 8, Tel. (0621)-504-2396.
b) Da martedì 13 agosto 1974, ore 10.
c) La documentazione potrà anche essere inviata dietro versamento di una cauzione di 500 DM, sul C.C.P. n. 690 Ludwigshafen/Rh. con l'indicazione n. 1.6520.211000.1.
L'importo versato non sarà più rimborsato dopo l'invio della documentazione.
6. a) Entro il 24 settembre 1974 alle ore 10
b) Presso la «Stadtverwaltung, Tiefbauamt, Ludwigshafen/Rh, Denisstraße 8, Zimmer 122» o all'indirizzo sopracitato.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) Martedì, 24 settembre 1974 alle ore 10 presso la: Stadtverwaltung — Tiefbauamt — D-67 Ludwigshafen am Rhein, Denisstraße 8, Zimmer 122.
8. A garanzia della buona esecuzione dei lavori l'imprenditore dovrà, conformemente alle condizioni di contratto supplementari (ZTB) allegate all'elenco delle prestazioni, versare una cauzione pari al 5% dell'importo dell'appalto di una società assicuratrice di credito o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte B (VOB/B).
- 10.
11. A comprova della propria capacità economica, tecnica e finanziaria l'imprenditore dovrà presentare la seguente documentazione:
 - dichiarazione del fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi, con indicazione del fatturato relativo a lavori edili, nella misura in cui esso concerne prestazioni comparabili con quelle oggetto del presente appalto, con indicazione della quota di partecipazione dell'imprenditore in lavori eseguiti in consorzio o in collaborazione con altri offerenti;
 - elenco delle prestazioni eseguite negli ultimi cinque anni con certificati di buona esecuzione dei principali di essi. Tali certificati debbono indicare:
 - il valore del lavoro,
 - la data e il luogo di esecuzione,
 - la rispondenza o meno dei lavori alle norme tecniche vigenti,
 - la regolare esecuzione dei lavori;
 - indicazione del numero delle maestranze occupate in media all'anno negli ultimi tre anni e del numero dei dirigenti, per gruppi professionali;
 - raggugli sull'attrezzatura tecnica di cui l'imprenditore potrà disporre per l'esecuzione dei lavori;
 - prova dell'iscrizione dell'imprenditore all'albo professionale nella sede o nel domicilio dell'interessato.
12. 3 mesi dalla presentazione delle offerte.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A verrà dichiarata deliberataria l'offerta che apparirà più vantaggiosa sotto ogni profilo tecnico ed economico.
- 14.
15. 31 luglio 1974.

Procedura ristretta

1. Leeds City Council, Civic Hall, Leeds LS1 1UU, Yorkshire United Kingdom.
 2. Procedura ristretta.
 3. a) Hunslet Hall 3B, Leeds 10.
b) Costruzione di 131 abitazioni (con metodo tradizionale in mattoni), nonché di 24 autorimesse; saranno compresi anche lavori esterni e servizi connessi.
I lavori vanno così divisi:
42 appartamenti per due persone con 1 camera da letto;
63 case per quattro persone con 2 camere da letto;
18 case per cinque persone con tre camere da letto;
8 case per sette persone con 4 camere da letto.
c)
d)
 4. 18 mesi.
 5. Standard Form of Building Contract edita dal Joint Contracts Tribunal — Local Authorities edizione 1963, ultima revisione comprendente le «Quantities»; le clausole 31 A, C, D, e 23 (j) sono applicabili.
 6. a) 30 agosto 1974.
b) The Department of Architecture & Landscape, Selectapost 13, Dudley House, Albion Street, Leeds LS2 8PS Yorkshire, United Kingdom.
c) Lingua inglese.
 7. Fine ottobre.
 8. — Prova che nessuno dei casi di cui al paragrafo a), b), c), e) o f) dell'articolo è applicabile all'appaltatore.
— Prova della capacità finanziaria ed economica dell'appaltatore a norma dell'articolo 25 a), b), c).
— Prova della competenza e capacità tecnica dell'appaltatore a norma dell'articolo 26 a), b), c), d), e).
 9. Gara di appalto ristretta; l'appalto sarà aggiudicato all'offerente che presenti l'offerta più vantaggiosa.
 10. Data di ricevimento delle offerte: inizio dicembre 1974.
 11. 29 luglio 1974.
-

Procedura ristretta

1. Greater London Council, The County Hall, London, SE1 7PB.
2. L'offerta più vantaggiosa tra quelle presentate da candidati selezionati.
3. a) Gilmore Road, Phase I — London Borough of Lewisham.
Riferimento mappa: reticolato nazionale OS 3874 NE, 3875 NW, 3875 SW.
- b) Costruzione di 73 abitazioni; costo preventivato in £ 950 000.
Fondazioni su calcestruzzo colato in trincea.
Piani: piano terra — soletta rialzata in cemento armato; piani superiori — travi di legno e impiantiti di tavole.
Struttura: costruzione con muri portanti in Calcular. Architravi in cemento armato sovrastanti le aperture delle finestre.
Rivestimento: muri con intercapedine rivestiti di mattoni e di blocchi di cemento.
Tetto: travetti rinforzati di legno posati su arcarecci di legno con tegole in calcestruzzo ad un solo incastro posate su feltro e listelli.
Tramezzi: sistema di tramezzi brevettato in blocchi prefabbricati e rivestiti.
Subappalti principali:
Impianti elettrici: £ 26 000; riscaldamento, impianto, di acqua calda e fredda: £ 70 240.
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto principale, dovranno pervenire offerte per i subappalti suddetti.
Rinforzi per il tetto: £ 15 000; finestre di legno: £ 12 000.
La forma del contratto sarà quella standard del « Greater London Council », la quale si basa sul « Royal Institute of British Architects » (edizione 1963 con modifiche) comprendente la clausola che ammette variazioni dei prezzi per manodopera e materiali.
Saranno forniti preventivi da prezzare e rinviare all'autorità committente. Costruzione analoga di altre 212 abitazioni da iniziarsi nel dicembre 1975.
- c)
- d)
4. 18 mesi di calendario a decorrere dall'ordine impartito dall'architetto d'iniziare i lavori, probabilmente nel dicembre 1974.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio temporaneo d'imprese, prima della stipula del contratto ciascuna di esse dovrà impegnarsi a rispondere in solido e individualmente all'adempimento del suddetto.
6. a) 22 agosto 1974.
b) The Architect (Ref. AR/F/C), Stanza 218.
Per l'indirizzo: vedasi punto 1.
c) Lingua inglese.
7. 26 agosto 1974.
8. — Nome e indirizzo degli istituti di credito presso i quali la banca dell'ente committente possa richiedere informazioni sulla capacità finanziaria dell'appaltatore.
— Bilancio degli ultimi tre esercizi.
— Fatturato globale relativo ad opere edili degli ultimi tre esercizi.
— Elenco delle opere eseguite negli ultimi cinque anni.
— Indicazioni particolareggiate sulle forze di lavoro e sull'attrezzatura disponibile.
— Raggiugli sulle tecniche organizzative e direzionali proposte per l'esecuzione dei lavori.
9. L'offerta più vantaggiosa tra quelle in gara, tenendo conto del prezzo in rapporto al preventivo predisposto dall'architetto e approvato dal « Department of the Environment », nonché dell'accertamento della solidità finanziaria dell'appaltatore.
10. — 6 settimane per la presentazione delle offerte.
— La supervisione dei lavori sarà effettuata dall'architetto dell'ente appaltante. Istruzioni in loco potranno essere impartite da un direttore dei lavori occupato a tempo pieno.
— L'elaborazione del conteggio finale verrà eseguita da un ispettore (Quantity Surveyor) designato.
— Ad ogni offerente sarà inviata una copia delle « Conditions of Contract » unitamente a due copie della distinta dei materiali; su richiesta saranno fornite gratuitamente due ulteriori copie di quest'ultima.
— L'offerta e la distinta dei materiali dovranno essere prezzate in sterline e i pagamenti verranno effettuati esclusivamente in tale valuta.
— Non può essere accampato diritto alla partecipazione alla gara. La stazione appaltante non è tenuta a fornire informazioni sull'iter della domanda.
11. 31 luglio 1974.

Procedura ristretta

1. City of Bristol.
 2. Licitazione privata.
 3. a) S.E. Bristol — Drenaggio (Stadio 2).
b) Tunnel collettore delle acque piovane di Airport Road.
Gara d'appalto tra concorrenti selezionati con esperienze in lavori di genio civile per il progetto di un tunnel collettore delle acque piovane di Airport Road. I lavori comprendono la costruzione di un tunnel di 2 m di diametro costituito da segmenti di calcestruzzo prefabbricato, con condotti fognari incorporati. Lunghezza approssimativa 1 500 m. Scavi da effettuare in marna del Keuper e in argilla del Lias inferiore.
5 pozzi di controllo fino a 26 m di profondità, nonché di lavori connessi di drenaggio in trincea.
c)
d)
 - 4.
 - 5.
 6. a) 26 agosto 1974.
b) The City Engineer, Cabot House, Deanery Road, Bristol BS1 5TZ.
c) Lingua inglese.
 7. I candidati prescelti riceveranno il capitolato d'appalto e altri documenti concernenti l'offerta; quelli eliminati verranno informati.
 8. I candidati che desiderino presentare le loro offerte, con le domanda di partecipazione alla gara dovranno trasmettere i nominativi di tre persone in grado di fornire referenze.
 - 9.
 - 10.
 11. 30 luglio 1974.
-

Procedura ristretta

1. City of Bristol.
2. Licitazione privata.
3. a) Collettore inferiore di acque luride (Stadio 1).
b) Progetto di condotto fognario principale delle acque luride :
Gara d'appalto tra concorrenti selezionati con esperienza in lavori di genio civile per il progetto di collettore inferiore delle acque luride.
I lavori comprendono la costruzione di una condotta fognaria in tunnel :
— 1.100 m di condotte del Ø di 2590 mm costituite da segmenti di calcestruzzo prefabbricato ;
— 234 m di condotte dell'altezza di 2 200 mm e della larghezza di 2 600 mm di calcestruzzo gettato in loco ;
— 385 m di condotte dell'altezza di 2 150 mm e della larghezza di 2 000 mm di calcestruzzo gettato di loco.
Installazione di un sifone al di sotto della condotta esistente.
Otto pozzi di controllo fino a 7 m di profondità, nonché lavori connessi.
- c)
- d)
- 4.
- 5.
6. a) 26 agosto 1974.
b) The City Engineer, Cabor House, Deanery Road, Bristol BS1 5TZ.
c) Lingua inglese.
7. I candidati prescelti riceveranno il capitolato d'appalto e altri documenti concernenti l'offerta ; i candidati eliminati verranno informati.
8. I candidati, con esperienza in lavori di scavo di tunnel in terreno sia soffice che duro e in condizioni difficili, e che desiderino presentare le loro offerte per il contratto di cui sopra (« contratto pilota »), con la loro domanda di partecipazione dovranno trasmettere i nominativi di tre persone in grado di fornire referenze.
- 9.
- 10.
11. 30 luglio 1974.

Procedura ristretta

1. Contracts Section, North East Region, psa Department of the Environment, Government, Buildings Lawwood, Leeds LS16 5PX Yorkshire.
2. L'offerta più bassa accettabile fra quelle presentate da candidati prescelti.
3. a) L'area si trova in Howard Road, sul lato nord di Queen Elizabeth Barracks, Strensall, circa 10 km a nord/nord-est di York: foglio 633596 della carta geografica nazionale.
b) Il contratto prevede la progettazione e costruzione di case d'abitazione in base ai capitolati predisposti dall'ente committente e — per quanto riguarda le strutture — in conformità alle norme del « National Building Agency » (sistema metrico decimale); ed inoltre, tutti i lavori di sistemazione del terreno, costruzione di strade e passaggi pedonali, opere di recinzione, ecc. Importo approssimativo dell'intero progetto: £ 800 000.
c)
d)
4. 18 mesi, a decorrere dalla data di presa di possesso del cantiere.
5. Qualora sia un consorzio d'impresе a presentare un'offerta ricevibile, ogni socio del consorzio dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale si assume individualmente e in solido la responsabilità per l'adempimento dell'appalto.
6. a) 17 settembre 1974.
b) Vedasi punto 1.
c) Lingua inglese.
7. Verso il 16 ottobre 1974.
8. Si richiede:
 - l'iscrizione ad un albo professionale o al « Companies Register » del Regno Unito o d'Irlanda;
 - bilanci per gli ultimi tre esercizi finanziari, compresa l'indicazione del fatturato relativo a lavori edili;
 - qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori, con la menzione di eventuali precedenti esperienze edili nell'ambito del Regno Unito;
 - un elenco dei lavori per un importo superiore al milione di u.c. eseguiti nel corso degli ultimi cinque esercizi, con indicazione dell'importo, dell'ubicazione e stazione appaltante di ciascun lavoro;
 - descrizione del macchinario e delle attrezzature tecniche a disposizione per l'esecuzione dei lavori;
 - specificare se il candidato intende utilizzare manodopera propria o reclutarla in loco.
9. Vedasi punto 2.
10. I prezzi indicati nelle offerte e in tutti i documenti relativi dovranno essere espressi in lire sterline. Il contratto di appalto sarà basato sulle « General Conditions of Government Contracts for Building and Civil Engineering Works, technical specifications, Drawings and bills of approximate quantities ». Saranno consentite oscillazioni dei prezzi in dipendenza dei costi della manodopera e del materiale. Saranno versati acconti mensili o quindicinali sulla base dell'accertamento del lavoro effettivamente eseguito e del materiale consegnato in cantiere. I pagamenti previsti dal contratto saranno effettuati in lire sterline.
11. 2 agosto 1974.

Procedura ristretta (1)

- | | |
|--|--|
| 1. Stadt Marl (437), Kreis Recklinghausen, BRD. | c) Deutsch. |
| 2. Nicht offenes Verfahren. | 7. |
| 3. a) Stadtkern Stadt Merl. | |
| b) Rohbauarbeiten für | 8. Die Anträge auf Teilnahme mit ausreichenden Unterlagen über die bautechnischen und wirtschaftlichen Kapazitäten und Bonität ihres Unternehmens sowie Referenzen über selbst ausgeführte Projekte sind beizufügen. |
| — ein 3geschossiges Parkhaus, ca. 44 000 cbm, | |
| — darauf ein 2geschossiges Haus für Erwachsenenweiterbildung, ca. 26 000 cbm. | Es wollen sich nur Firmen melden, die die vorgeschriebenen Ausführungszeiten unbedingt einhalten und garantieren können. |
| c) | |
| d) | |
| 4. Ausführungszeit: Erste Woche Februar 1975 bis zur ersten Woche November 1975. | 9. |
| 5. | |
| | 10. |
| 6. a) 19. August 1974. | |
| b) Herrn Amtsdirektor der Stadt Marl (437) — Stadtkernprojekt Stadt Marl, BRD. | 11. 6. August 1974. |

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Städt. Hochbauamt Osnabrück, D 45 Osnabrück, Bierstraße 33-36.
2. Beschränkte Ausschreibung.
3. a) Osnabrück.
b) Schlüsselfertige Herstellung für den 1. Bauabschnitt der Integrierten Gesamtschule Haste-Dodeshaus durch einen Generalunternehmer nach vorgegebenem Raumbuch, Raumprogramm und Leistungsbeschreibung, als 2- bis 3geschossige Anlage in Massivbauweise, mit ca. 3 300 qm Geschoßfläche.
c)
d) Der Auftrag schließt Architekten- und Ingenieurleistungen ein. Für die Abgabe des schlüsselfertigen Angebotes einschl. der Architekten- und Ingenieurleistungen (Teilleistungen) wird an den Generalunternehmer eine Entschädigung von 8 000 DM gezahlt. Eingeschlossen in diese Leistung ist der Vorentwurf i.M. 1:500 für die Gesamtbaumaßnahme mit rd. 13 300 qm Geschoßfläche.
4. 34 Kalenderwochen einschl. Planung und Baugenehmigungsverfahren. Auftragserteilung Mitte Dezember 1974, Fertigstellung am 1. August 1975. Abgabe des Angebotes Anfang November 1974.
- 5.
6. a) 2. September 1974.
b) Städt. Hochbauamt Osnabrück.
c) Deutsch.
7. 23. September 1974.
8. Nachweise
 - des Umsatzes an Bauleistungen in den letzten drei Geschäftsjahren,
 - der in den letzten drei Geschäftsjahren ausgeführten vergleichbaren Bauleistungen mit Angabe des Auftraggebers, der Ausführungsarten und der Ausführungszeit,
 - der verfügbaren technischen Ausrüstung.
9. Der Zuschlag wird nach § 25 VOB/A auf das Angebot erteilt, das unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte als das annehmbarste erscheint.
10. Auskünfte werden erteilt vom Städt. Hochbauamt, Tel. (0541) 323/2665 (Durchwahlnummer).
11. 5. August 1974.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Städt. Hochbauamt Osnabrück, D 45 Osnabrück, Bierstraße 33-36.
2. Beschränkte Ausschreibung.
3. a) Osnabrück.
b) Schlüsselfertige Herstellung für den 1. Bauabschnitt des Sekundar-I-Zentrums Osnabrück-Voxtrup durch einen Generalunternehmer nach vorgegebenem Raumbuch, Raumprogramm und Leistungsbeschreibung, als 2geschossige Anlage in Massivbauweise, mit ca. 2 800 qm Geschoßfläche.
c)
d) Der Auftrag schließt Architekten- und Ingenieurleistungen ein. Für die Abgabe des schlüsselfertigen Angebotes einschl. der Architekten- und Ingenieurleistungen (Teilleistungen) wird an den Generalunternehmer eine Entschädigung von 8 000 DM gezahlt. Eingeschlossen in diese Leistung ist der Vorentwurf i.M. 1 :500 für die Gesamtbaumaßnahme mit rd. 11 200 qm Geschoßfläche.
4. 34 Kalenderwochen einschl. Planung und Baugenehmigungsverfahren. Auftragserteilung Mitte Dezember 1974, Fertigstellung am 1. August 1975. Abgabe des Angebotes Anfang November 1974.
- 5.
6. a) 2. September 1974.
b) Städt. Hochbauamt Osnabrück.
c) Deutsch.
7. 23. September 1974.
8. Nachweise
 - des Umsatzes an Bauleistungen in den letzten drei Geschäftsjahren,
 - der in den letzten drei Geschäftsjahren ausgeführten vergleichbaren Bauleistungen mit Angabe des Auftrages, der Ausführungsarten und der Ausführungszeit,
 - der verfügbaren technischen Ausrüstung.
9. Der Zuschlag wird nach § 25 VOB/A auf das Angebot erteilt, das unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte als das annehmbarste erscheint.
10. Auskünfte werden erteilt vom Städt. Hochbauamt, Tel. (0541) 323/2665 (Durchwahlnummer).
11. 5. August 1974.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1466/74 della Commissione, del 30 maggio 1974, relativo alle comunicazioni degli Stati membri concernenti il valore in dogana dei vini importati dai paesi terzi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 156 del 13 giugno 1974)

Pagina 11, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), seconda riga,

anziché: « E »,

leggasi: « 4 ».

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1608/74 della Commissione, del 26 giugno 1974, recante disposizioni particolari in materia di importi compensativi monetari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 170 del 27 giugno 1974)

Pagina 39, articolo 1, quinta e sesta riga,

anziché: « ... ovvero della decisione di uno degli Stati membri la cui oscillazione dei corsi... »,

leggasi: « ... ovvero della decisione di uno degli Stati membri di lasciar fluttuare la propria moneta rispetto a quelle degli Stati membri la cui oscillazione dei corsi... »
